

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 21 settembre 2017 – 22 novembre 2018,  
n. 148****Presidente Del Paggio – Segretario Losurdo**

Fatto

In data 05.03.2009 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, dott. [P.M.], comunicava al Presidente del COA di Udine che in pari data, alle ore 11.00, avrebbe proceduto a dare seguito a perquisizione presso lo studio legale dell'Avv. [ricorrente]. Alla perquisizione presenziava l'Avv. [omissis], segretario dell'Ordine Forense. In quella sede il P.M. assistito dalla P.G. richiedeva e otteneva dal legale il fascicolo relativo ai rapporti professionali intrattenuti con la società [alfa]. L'Avv. [ricorrente], oltre a consegnare il fascicolo richiesto, spontaneamente consegnava anche un'altra cartella contenente documentazione varia, sempre relativa alla pratica in questione, che pure veniva sottoposta a sequestro. In data 02.07.2009 la Procura della Repubblica inviava all'Ordine degli Avvocati una missiva con la quale si notiziava che nei confronti dell'Avv. [ricorrente] era stata esercitata azione penale in ordine ai reati di cui agli artt. 81 – 476 – 482 e 61 n. 11, c.p. Radicatosi il procedimento penale lo stesso veniva definito con sentenza n. 476/2009 del 05.10.2009 emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.c., con la quale veniva applicata al legale la pena di mesi 11 e giorni 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dalla documentazione in possesso del Consiglio dell'Ordine emergeva che il legale era stato incaricato dalla società [alfa] di esperire azione esecutiva sulla base di un lodo arbitrale favorevole, procedura in realtà mai avviata nonostante le informazioni contrarie dell'Avv. [ricorrente]. Dalla corrispondenza in atti emergeva altresì che l'Avv. [ricorrente] avesse comunicato ai clienti che l'ipotetica procedura aveva subito numerosi rinvii e ritardi dovuti alla lentezza dell'amministrazione della giustizia ivi incluso il comportamento tenuto dal Giudice titolare della pratica, dott.ssa [giudice]. Al fine di sostenere detta tesi, il legale aveva redatto false ordinanze del G.E. per comprovare i rinvii delle udienze, falsi fax della cancelleria del Tribunale, una falsa istanza ex art. 612 – 615 c.p.c. che attribuiva all'avvocato di parte avversa, Avv. [tizio], falsificandone la firma. Inoltre il legale aveva riferito ai clienti false notizie circa il ricevimento di comunicazioni dalla cancelleria, nonché di aver presentato istanze al fine di ottenere una udienza anticipatoria. Sulla base di questi dati, il COA procedeva in via cautelare ad applicare la sospensione dall'esercizio della attività professionale per poi formulare e notificare il seguente capo di imputazione: 1) per avere l'Avv. [ricorrente] violato l'art. 5 del codice deontologico. 2) in particolare, per aver violato la legge penale e specificatamente gli artt. 81, secondo comma, 476, 482, 61 n. 11 del c.p. perchè abusando del rapporto di prestazione professionale legale con la società [alfa] con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, provvedeva alla formazione di due comunicazioni della cancelleria del Tribunale di Pordenone (apparentemente emesse il 13 aprile e il 13 maggio 2007) e un falso verbale di udienza (apparentemente formato il 27 febbraio 2007 a firma del giudice [giudice]) riguardante rinvii di udienze relative ad un procedimento in realtà mai instaurato facendo uso dei medesimi atti falsi trasmettendo via fax al cliente. Fatti per i quali era stato ritenuto colpevole, e patteggiato la pena di mesi 11 e giorni 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale all'udienza del 05.10.2009; 2) per non aver l'Avv. [ricorrente], contravvenendo al disposto di cui all'art. 38 del codice deontologico, adempiuto agli atti inerenti l'incarico professionale conferitogli dal [alfa] di Corinna Balestrieri per l'esecuzione di un lodo arbitrale, con non scusabile rilevante trascuratezza; 3) per avere, contravvenendo al disposto di cui agli artt. 5,6,8 e 40 del codice deontologico in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza, comunicato al cliente, contrariamente al vero, di avere esperito l'azione esecutiva e asserendo che il

ritardo della conclusione del giudizio dipendeva da lungaggini della giustizia;

4) per avere, contravvenendo al disposto di cui agli artt. 5,6,8 e 40 del codice deontologico, inviato al cliente le false comunicazioni e il falso verbale di udienza meglio descritto al capo 1 all'evidente scopo di avvalorare le sue giustificazioni e celare il proprio comportamento negligente ed omissivo.

5) per avere, contravvenendo al disposto di cui agli artt. 5,6,8 e 40 del codice deontologico inviato al cliente una istanza ex art. 612 e 615 c.p.c. apparentemente redatta dall'avvocato avversario [tizio], ma in realtà contraffatta, e ciò allo scopo di comprovare l'esistenza di intralci procedurali che impedivano una definizione della procedura esecutiva in tempi brevi, causa che invece non era mai stata da lui iniziata, e ciò per negligenza grave e inescusabile.

6) per aver violato l'art. 53 del codice deontologico con i comportamenti di cui ai capi sub, 13 e 14 venendo meno al dovere di rispetto del giudice dott.ssa [giudice], addebitando a "indisposizione" della stessa e con suo discredito, i rinvii della causa da lui iniziata. In Udine, dall'anno 2005 al 2009".

Chiusa la fase istruttoria con l'acquisizione al fascicolo disciplinare sia di prove documentali che di deposizioni testimoniali, il COA riteneva provati i fatti di cui ai capi di incolpazione, ad eccezione di quelli ai capi 2 – 6 da ritenersi assorbiti dai capi 1, 3, 4 e 5 e per l'effetto, stante la gravità degli addebiti, applicava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 10 dall'esercizio della professione forense. Avverso il calcolato provvedimento, l'Avv. [ricorrente] tramite il proprio difensore Avv. [omissis], impugnava la decisione in oggetto emessa dal COA di Udine chiedendo che il CNF, in accoglimento del ricorso, rideterminasse la sanzione disciplinare irrogata contenendola in una meno afflittiva.

## Diritto

Come è dato evincere, il ricorso si fonda su un unico motivo di gravame inerente la eccessività della sanzione irrogata all'incolpato. A sostegno di questa richiesta il ricorrente adduce i seguenti motivi: a) il non aver arrecato alcun danno ai clienti, che hanno comunque potuto conseguire di lì a poco, la piena realizzazione del loro diritto; b) il non aver agito per conseguire un vantaggio personale e dunque senza fine di lucro. Il ricorso può essere accolto nei limiti che seguono.

Con riferimento alle modalità di determinazione della sanzione e alla individuazione della sua entità questo Consiglio ha più volte affermato che detta determinazione non può esser il frutto di un mero calcolo matematico, ma è una conseguenza della complessiva valutazione dei fatti. E' stato altresì affermato che nella determinazione della sanzione si deve tener conto dell'eventuale continuazione, della plurioffensività della condotta, del comportamento processuale dell'incolpato, delle condotte antecedenti e successive alle violazioni e quindi dei precedenti disciplinari. Per cui la sanzione deve essere adeguata alla gravità dei fatti e tenere in debito conto delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che abbiano concorso a determinare l'infrazione (CNF 19.02.2014, n. 3).

Nella fattispecie in esame è provato in atti che l'Avv. [ricorrente] abbia risarcito il danno, peraltro in misura assai rilevante, in favore dell'esponente. Così come è documentato in atti che l'incolpato non ha agito per un proprio fine di lucro e che la società [alfa], abbia di lì a poco visto soddisfatto il proprio diritto con l'esperimento dell'azione esecutiva fondata su un lodo arbitrale per essa favorevole.

Da ultimo va evidenziato che il ricorrente non risulta aver riportato in passato condanne disciplinari.

In ultima analisi, considerate le attenuanti richiamate e la stessa condotta processuale dell'incolpato, si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta contenendola in mesi sei di sospensione dall'esercizio della professione forense.

P.Q.M.

visto l'art. 50, comma terzo, del RDI 27/11/1933, n. 1578, il Consiglio Nazionale Forense in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta in mesi sei di

sospensione dall'esercizio della professione forense.  
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.